
STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Empoli, 03/04/2020

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n.13

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS: IL PREMIO DI 100 EURO PER I DIPENDENTI

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 63
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, adottato dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le diverse misure di interesse per i datori di lavoro e i lavoratori, prevede l'erogazione di un premio ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di marzo 2020.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione, tramite i modelli F24 e F24EP, del premio erogato ai lavoratori dipendenti ex art. 63 del DL n. 18/2020.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, tra le misure per i lavoratori ha istituito un **premio ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di marzo 2020**.

L'Agenzia delle Entrate, in data 31 marzo 2020, ha emanato la Risoluzione n. 17/E, con la quale fornisce i codici tributo che i datori di lavoro dovranno utilizzare nel modello F24 per poter compensare il premio corrisposto ai dipendenti.

Preme evidenziare fin da subito che **mancano alcuni necessari chiarimenti** circa le **modalità di quantificazione** del premio, che dovranno essere fornite dai competenti Enti. **Peraltro, il premio può essere erogato ai lavoratori dipendenti a partire dal mese di aprile 2020 ed entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (competenze di dicembre)**.

IL DISPOSTO NORMATIVO

L'articolo 63 del Decreto Legge n. 18/2020 recita:

“1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[...].”

LAVORATORI INTERESSATI E REQUISITI

Per quanto riguarda i **lavoratori interessati** all'erogazione del premio in parola, l'articolo 63 del DL n. 18/2020 individua chiaramente i soli **titolari di redditi di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, comma 1 del TUIR, **che siano in forza nel mese di marzo 2020.**

Il richiamo esplicito all'articolo 49 comma 1 del TUIR comporta che il premio non spetti a coloro che percepiscono redditi di natura diversa da quelli di lavoro dipendente derivanti da prestazioni lavorative.

Sembrano, quindi, esclusi tutti i percettori di redditi da pensione (individuati dal comma 2 dell'art. 49 del TUIR), nonché i percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, ovviamente, tutti coloro che producono redditi da lavoro autonomo.

Ulteriore requisito di spettanza del premio riguarda l'importo del reddito complessivo del lavoratore riferito all'anno 2019, che non può essere superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso, la norma parla di “reddito complessivo da lavoro dipendente e sembrerebbe anche in questo caso limitare la verifica ai soli redditi ex art. 49, comma 1 del TUIR.

In questo caso, pertanto, sembrerebbe poter affermare che un soggetto che nel 2019 ha percepito redditi, anche per importi superiori a 40.000 euro, **ma di natura diversa da quelli da lavoro dipendente, possa aver diritto al premio se oggi lavora come dipendente.**

In relazione a quest'ultimo aspetto, peraltro, si attendono i necessari chiarimenti da parte degli Enti competenti.

Stante la condizione relativa ai redditi 2019 e la concreta possibilità che il datore di lavoro possa non conoscere i redditi prodotti dal lavoratore in tale anno (si pensi alla possibilità che il lavoratore non fosse già dipendente del datore di lavoro, ovvero che avesse un altro rapporto di lavoro), si ritiene necessario che il datore di lavoro si faccia rilasciare dai lavoratori interessati un'apposita dichiarazione in ordine ai redditi da lavoro dipendente da questi percepiti nell'anno di riferimento.

Certificazione dei redditi

Si fornisce in allegato un **fac-simile della comunicazione che i datori di lavoro devono sottoporre ai lavoratori dipendenti per l'accertamento dei redditi 2019.**

QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO

Il **premio** spettante ai lavoratori dipendenti:

- è pari a **100,00 euro**;
- va **riproporzionato al numero di giorni di lavoro svolti** da ciascun lavoratore **presso la propria sede di lavoro** nel mese di **marzo 2020**.

Si ritiene che l'importo **non vada riproporzionato** per i **lavoratori a tempo parziale**, in quanto la norma non dispone nulla espressamente in merito.

Anche in relazione alle modalità di quantificazione dell'importo spettante vi sono perplessità, in relazione alle quali si attendono chiarimenti da parte degli organi competenti.

Il primo aspetto sul quale è opportuno fare chiarezza riguarda l'interpretazione della norma laddove si riferisce alla "*propria sede di lavoro*": **si ritiene che la volontà sia quella di premiare i lavoratori che, nonostante l'emergenza sanitaria e i pericoli da essa derivanti, si sono comunque recati sul normale luogo di lavoro. Con tale interpretazione, pertanto, il premio non spetta a coloro che svolgono la prestazione in modalità smart working, lavorando da casa.**

In secondo luogo, è necessario capire come conteggiare le giornate di lavoro. A tal proposito, si ritiene si debbano considerare solamente le **giornate di effettiva prestazione lavorativa**, escludendo quindi tutte le assenze dal lavoro, indipendentemente dal loro motivo (ferie, permessi, malattia, congedi, ecc). La giornata lavorata parzialmente, invece, si ritiene debba essere conteggiata.

In ogni caso, l'**importo massimo** del premio erogato al dipendente è pari a **100,00 euro**.

Sulle modalità di effettivo riproporzionamento dell'importo premiale si auspica un pronto intervento da parte dell'amministrazione finanziaria al fine di chiarire le modalità di calcolo.

L'importo premiale corrisposto ai sensi dell'art. 63 del DL n. 18/2020 **non concorre alla formazione del reddito imponibile** del dipendente.

EROGAZIONE DEL PREMIO

Il Legislatore ha previsto un arco temporale ampio per la corresponsione del premio: i sostituti d'imposta possono a corrispondere l'importo del premio

- a partire dalle **retribuzioni corrisposte nel mese di aprile** e
- **entro** il termine di effettuazione delle **operazioni di conguaglio di fine anno**.

Pertanto, **il premio può essere erogato già con le competenze di marzo, ancorché corrisposte nel mese di aprile 2020 e fino alle competenze di dicembre 2020.**

RECUPERO DEGLI IMPORTI EROGATI

I sostituti d'imposta possono recuperare l'importo versato a titolo di premio mediante l'istituto della **compensazione** di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, pertanto tramite la c.d compensazione "orizzontale" ovvero l'esposizione di un codice tributo a credito sul Mod. F24.

A tal riguardo, l'**Agenzia delle Entrate** ha emanato la **Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020**, con la quale fornisce i codici tributo per il recupero in compensazione, tramite i modelli F24 e F24EP, del premio erogato ai lavoratori dipendenti ex art. 63 del DL n. 18/2020.

Con la Risoluzione in parola l'Agenzia delle entrate chiarisce che, per consentire al sostituto d'imposta il recupero delle somme erogate in busta paga, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- per il **modello F24**, il codice “**1699**” denominato “*Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020*”.
Con riferimento alle modalità di compilazione del Mod. F24, il codice tributo in oggetto deve essere esposto nella sezione “**Erario**”
 - in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*Importi a credito compensati*”,
 - con l’indicazione nel campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” e nel campo “*anno di riferimento*”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”;

- per il **modello F24EP** (Enti Pubblici), il codice “**169E**” denominato “*Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020*”.
Con riferimento alle modalità di compilazione del Mod. F24EP, il codice tributo in oggetto deve essere esposto nella sezione “**Erario**” (valore F)
 - in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*Importi a credito compensati*”,
 - con l’indicazione nel campo “*riferimento A*” e nel campo “*riferimento B*”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”;

L’Agenzia ricorda infine che, ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi, i Modd. F24 devono essere presentati **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani